

COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO

STATUTO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DELL'1.8.2002

Titolo I

Principi generali

Art. 1

L'autonomia della Comunità

1. **Il Comune di Sant'Angelo a Cupolo è un ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Costituzione, dal Testo Unico degli ordinamenti degli enti locali e dal presente statuto;** rappresenta la Comunità locale, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.
2. L'ordinamento e lo statuto promuovono **la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali** per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa **la tutela della sicurezza e della civile convivenza**.
3. La Comunità esprime le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal Testo Unico degli ordinamenti e dallo statuto.
4. L'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo si ispira ai principi stabiliti dalla **Carta Europea dell'autonomia locale**, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira.

Art. 2

L'autonomia e l'adeguamento dell'ordinamento comunale

1. Il Comune ha **autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria** che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.
2. Il presente statuto risulta adeguato alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori affermati con i principi del Testo Unico degli ordinamenti 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge di riforma dell'amministrazione 15 marzo 1997, n. 59 sul decentramento, la semplificazione e la sussidiarietà, nonché dalle leggi generali emanate per l'attuazione delle riforme.

3. I **regolamenti comunali vigenti** saranno revisionati, da parte del Consiglio Comunale, ed adeguati ai principi delle leggi richiamate nel comma precedente, nonché al presente statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni.

4. Il **Regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi** sarà revisionato da parte della Giunta, nell'ambito delle sue competenze, previo parere dell'apposita Commissione Permanente, ed adeguato ai principi generali, a quelli del titolo IV del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed al presente statuto.

5. Il Consiglio comunale adegua lo statuto alle modifiche dei principi-limite dell'autonomia disposte dalla legislazione generale in materia di enti locali ed alla evoluzione della società civile, assicurando **costante corrispondenza delle norme con le condizioni sociali, economiche e civili** della Comunità. L'esercizio dell'autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difformi o limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l'obbligo per il Consiglio di adeguare lo statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto dall'esecutività delle modifiche o, se precedente, dalla scadenza del termine suddetto, le norme statutarie con esso incompatibili.

Art. 3

Gli indirizzi generali dello statuto per l'organizzazione del Comune

Il presente statuto è l'atto fondamentale che:

- **garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa;**
- **determina l'ordinamento generale del Comune, ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti e l'adozione degli atti secondo il principio di legalità;**
- **assicura il coordinamento delle competenze dei suoi organi attraverso le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze;**
- **disciplina le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quant'altro previsto dal Testo Unico.**

2. Per conseguire, con l'attuazione dei principi di autonomia, il rafforzamento istituzionale del Comune, condizione per lo sviluppo economico ed il progresso sociale della comunità, i rapporti tra gli organi di governo, Consiglio comunale, Sindaco e Giunta sono ispirati da una concorde e positiva **unitarietà di intenti, di obiettivi e di solidarietà operativa** che rende agevole la realizzazione delle linee programmatiche di mandato e la tutela degli interessi e dei diritti della popolazione.

3. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio assicurano il miglior **equilibrio fra l'azione degli organi di governo**, attraverso la reciproca preventiva informazione delle iniziative d'interesse generale che si propongono di attivare.

4. I suddetti sottopongono rispettivamente all'approvazione della Giunta e del Consiglio **modalità per la concertazione** degli interventi di maggior rilievo e, in particolare, per la formazione, con la partecipazione attiva delle competenti commissioni consiliari, dei provvedimenti che per legge sono attribuiti alla competenza del Consiglio. La **concertazione** ha per scopo di presentare all'Assemblea proposte per la cui formazione sia stato preventivamente espresso l'indirizzo e la valutazione delle Commissioni ed il Consiglio possa adottare, con responsabile consapevolezza, le sue deliberazioni. Nel rispetto delle diverse posizioni, l'impegno unitario deve attivare un rapporto di **reciproca**

collaborazione costruttiva con la minoranza, valutando, nelle Commissioni e nell'Assemblea, le osservazioni e proposte dalla stessa espresse e dando ad esse considerazione per gli apporti utili ai fini del miglior esercizio dell'azione amministrativa.

5. Le **funzioni di controllo politico-amministrativo e di verifica** dell'attuazione delle linee programmatiche previste dall'art. 42 del Testo Unico sono esercitate dal Consiglio comunale con le modalità operative stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esse hanno per fine di verificare la corrispondenza fra gli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti, individuando eventuali fatti ostativi, ritardi e rimedi, con lo spirito di collaborazione che ha ispirato la concertazione unitaria dei programmi, per assicurare che essi siano realizzati secondo **criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di ottimizzazione del rapporto costi-ricavi**, anche attraverso i tempestivi interventi di correzione che risultino necessari.

6. Il **rispetto delle funzioni e responsabilità dei dirigenti e delle loro competenze** stabilite dal titolo IV del Testo Unico deve essere affermato con norme chiare e precise nel presente statuto, nei regolamenti, nell'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in ogni atto relativo alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di cui all'art. 107 del Testo Unico. La **distinzione delle funzioni di gestione dei dirigenti da quelle degli organi di governo** non deve essere interpretata negli atti e nell'operare dell'ente come una separazione che distacchi i due ruoli nell'ordinamento complessivo del Comune, indebolendo la capacità operativa dell'ente, frazionandola e rendendola priva dell'organica unitarietà indispensabile per conferire efficacia alla sua azione. Le norme del presente statuto, dei regolamenti, degli atti amministrativi devono essere formulate in modo da evitare qualsiasi possibile contrapposizione ed ispirarsi a spirito di collaborazione aperto, leale, di reciproca fiducia, di rispetto dei ruoli e delle funzioni che deve animare tutti coloro che hanno insieme impegni, doveri e responsabilità verso i cittadini.

Il Consiglio comunale e la Giunta, nell'adozione degli atti di loro competenza ed il Sindaco, per il suo compito di responsabile dell'amministrazione del Comune e di sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici, devono dedicare alla corretta impostazione e conservazione di questo rapporto, negli atti e nei comportamenti, il loro impegno migliore.

Art. 4

L'autonomia regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita **l'autonomia normativa** con l'adozione dei **Regolamenti** nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di competenza del Comune. I Regolamenti disciplinano in particolare:

- **l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;**
- **la contabilità;**
- **il decentramento;**
- **la semplificazione;**
- **la sussidiarietà;**
- **il procedimento amministrativo;**
- **l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi;**
- **il sistema integrato di solidarietà sociale;**
- **gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva;**
- **l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi;**

- **l'attività edilizia;**
- **la polizia municipale;**
- **la protezione del territorio e dell'ambiente;**
- **l'uso delle strutture pubbliche;**
- **la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.**

2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabili dal Consiglio comunale, adotta **l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi**, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il **Regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile**.

4. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i Regolamenti con i quali il Comune esercita **l'autonomia impositiva**.

5. Le disposizioni dei Regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio comunale, prima dell'esame dell'Assemblea, sottopone le proposte di regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Per il regolamento di cui al precedente secondo comma la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

Titolo II Il comune

Art. 5

Ruolo e competenze generali

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le **libertà individuali e collettive** sulle quali si fonda l'autonomia.

2. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, e persegue scopi di **sviluppo culturale, economico e sociale, di solidarietà e di benessere della comunità locale**, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona, dell'assetto, protezione ed ordinato uso del territorio e dello sviluppo economico.

3. Dalle competenze comunali di cui ai precedenti commi sono escluse le funzioni che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alle regioni e ad altri soggetti.

4. Il Comune è titolare di tutte le **funzioni di interesse locale** non espressamente attribuite dalle leggi ad altri soggetti, esercita le funzioni adesso delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le

attività che possono essere adeguatamente esercitate **dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali**.

5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 6

Esercizio delle funzioni

1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa **la tutela della persona umana**, per il conseguimento dei seguenti fini:

- a) garantire la **pari dignità sociale a tutti i componenti la comunità locale**, intesa come insieme di singole persone, di famiglie e di formazioni sociali, qualunque sia la loro espressione etnica, razziale, politica e religiosa;
- b) assumere iniziative per **elevare la qualità della vita** nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare **i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza, cura e condizioni di autosufficienza**;
- c) concorrere a garantire, nell'ambito delle loro competenze, il **diritto alla salute**, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
- d) sostenere, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, le iniziative per assicurare il **diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione**;
- e) tutelare il **patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale** della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
- f) tutelare **la famiglia** e promuovere ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;
- g) promuovere l'**attività sportiva**, assicurando l'accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, **a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età**, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione.

2. Il Comune promuove e partecipa ad **accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali** caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le **funzioni di competenza statale** allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

4. Il Comune esercita le **funzioni delegate dalla Regione**, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

Art. 7

Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico

1. Il Comune considera valori fondamentali **l'ambiente ed il paesaggio** e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e **recupero ambientale**, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e per assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro.
2. La **pianificazione urbanistica** costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana, con particolari facilitazioni per il trasferimento di attività incompatibili con le residenze in altre zone per le stesse previste nell'ambito del territorio comunale. Particolari garanzie sono previste per limitare l'edificabilità nelle zone collinari, per assicurare preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni, tenuto conto delle disposizioni del T.U. 29 ottobre 1999, n. 490, e della legge 23 marzo 2001, n. 93.
3. Il Comune promuove iniziative ed interventi per lo **sviluppo del sistema produttivo locale**, con piani d'insediamento produttivo per la piccola e media industria, individuandone la collocazione sul territorio, udite le associazioni rappresentative degli operatori economici, per offrire opportunità di lavoro ai cittadini.
4. Il Comune promuove il **sistema turistico locale** attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, secondo quanto previsto dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo.

Art. 8

Il Comune e le nuove generazioni

1. Il Comune di Sant'Angelo a Cupolo recepisce integralmente la **Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo**, siglata a New York il 20/11/1989, resa esecutiva con legge 27/5/1991, n.176, considerando la qualità della vita dei cittadini in età evolutiva un indice assoluto della civiltà e del benessere dell'intera comunità locale.
2. **Il Sindaco è garante dei diritti di cittadinanza e delle opportunità di sviluppo di ogni cittadino bambina e bambino**; si impegna all'applicazione ed al rispetto della Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo così come recepita in legge 176/91; si impegna altresì alla individuazione ed alla sanzione di ogni comportamento lesivo dei diritti riconosciuti da detta Convenzione; promuove con ogni forma e modo il dialogo e il confronto con le nuove generazioni, stimolando con questo la partecipazione attiva e democratica dei cittadini bambine e bambini alla vita amministrativa e sociale della comunità locale; indice, almeno una volta all'anno, in occasione del 20 novembre, Giornata Nazionale dell'Infanzia come disposto dalla legge 451/97, e comunque ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, un Consiglio Comunale Aperto alle nuove generazioni, ai loro problemi, alle loro opportunità.
3. E' possibile istituire la **Commissione Consultiva Permanente** denominata "**Consiglio Comunale dei Ragazzi**" con il suo **Sindaco Junior**, alla cui formazione concorrono, con libere elezioni da svolgersi nelle Scuole Elementari e Medie Inferiori presenti nel territorio comunale, tutti i cittadini a partire dagli 8 anni e comunque frequentanti la scuola dell'obbligo.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi:
 - è presieduto dal Sindaco Junior o da un suo delegato;
 - viene consultato ogni qualvolta l'Amministrazione debba assumere decisioni direttamente riguardanti la qualità della vita delle bambine e dei bambini, come disposto dall'art.12 della Legge 176/91;

- si riunisce comunque periodicamente secondo criteri e modalità al suo interno preventivamente discussi.
5. Le modalità di svolgimento delle elezioni e la regolamentazione interna dell'organismo di cui al precedente comma vengono determinate con atto successivo del C.C. sentiti le bambine ed i bambini cittadini.

Art. 9

Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni e servizi

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la **stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia**, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti.
4. Le convenzioni possono prevedere la **costituzione di uffici comuni** che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.
6. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.

Art. 10

Esercizio delle funzioni e rapporti con i cittadini

1. I Regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare organizzano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
2. Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e nelle frazioni che distano notevolmente dagli uffici e dalle sedi centrali dei servizi.
3. **L'adeguamento dell'organizzazione** alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.
4. La Giunta comunale valuta con la Commissione consiliare competente, con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza della popolazione interessata, i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione ai livelli di disagio più elevati ed alle risorse che l'ente può reperire.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento, costituisce una Commissione speciale, comprendente anche rappresentanti delle associazioni di partecipazione, con il compito di redigere la "**Carta dei diritti dei cittadini**" di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281. I diritti affermati nella Carta,

dopo l'approvazione della stessa da parte del Consiglio comunale, costituiranno gli indirizzi di riferimento per l'attività del Comune ed i rapporti dei suoi organi di governo e di gestione con i cittadini.

Art. 11

Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i Regolamenti e l'organizzazione comunale.

2. I **cittadini riuniti in associazioni** e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività e servizi di competenza comunale.

3. A tal fine presentano al Sindaco, entro il mese di settembre per l'anno successivo, la relativa richiesta, accompagnata da un progetto che indica le modalità di organizzazione del servizio e dell'attività, le condizioni economiche o tariffarie per la fruizione da parte della popolazione, precisando:

- a) se l'intervento è esteso all'intero comune, oppure ad una frazione;
- b) i mezzi e le strutture di cui dispongono;
- c) gli eventuali interventi di sostegno richiesti al Comune;
- d) le garanzie di libera fruizione, continuità ed efficacia del servizio prestato agli utenti;
- e) le condizioni che assicurano il rispetto delle norme di legge o delle prescrizioni delle autorità per l'esercizio dell'attività o servizio.

4. Il Consiglio comunale esamina entro il 31 ottobre le richieste pervenute, corredate delle valutazioni sulle stesse espresse dal Sindaco e dalla Giunta e dei pareri tecnici e finanziari dei responsabili dei settori interessati. Il Consiglio verifica l'attuabilità delle richieste ed esprime il proprio motivato indirizzo positivo o negativo relativo all'ammissibilità dei progetti presentati.

5. Tenuto conto degli indirizzi del Consiglio, la Giunta, in accordo con le associazioni interessate, predispone un **protocollo d'intesa** che indica i presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle suddette forme di partecipazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento, e lo sottopone al Consiglio comunale. Avvenuto il positivo esame e la decisione del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett. e), del Testo Unico, la Giunta adotta gli atti di sua competenza e promuove quelli del settore organizzativo responsabile per l'attuazione del protocollo d'intesa nel quale sono previsti:

- a) la **data di scadenza dell'accordo**, non superiore a quella del mandato degli organi elettivi del Comune;
- b) il **periodo di sperimentazione** al termine del quale l'accordo può essere rescisso da ambedue le parti;
- c) le cause che nel corso dell'incarico possono renderne necessaria la modifica o la conclusione;
- d) l'**assistenza tecnico-amministrativa** per il periodo di sperimentazione;
- e) le **dotazioni strumentali** e l'eventuale concorso economico che il Comune fornisce per l'attuazione dell'intesa.

Art. 12

La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite con il Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi di governo e dell'organizzazione di gestione, consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. **Il fine** di tale azione è l'eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. **Il risultato** deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.
3. In apposite riunioni indette e coordinate dal Segretario comunale o dal Direttore generale (nel caso in cui sia istituito il Direttore Generale), i Responsabili dell'organizzazione esaminano i criteri generali che sono stati finora osservati per le procedure amministrative e definiscono il programma degli interventi di semplificazione da effettuare per conseguire il risultato di cui al precedente comma. Nel programma sono comprese le modalità, i tempi ed i termini per completare l'informatizzazione delle procedure e per l'attivazione degli strumenti telematici ed elettronici previsti o necessari per attuare le disposizioni del Testo Unico n. 445/2000.
4. Ciascun Responsabile, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la **revisione dei procedimenti amministrativi** e ne valuta l'effettiva utilità per i cittadini in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Informa il Sindaco degli interventi programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto e comunque trascorsi venti giorni dall'invio della comunicazione, adotta le determinazioni di sua competenza.
5. Il Responsabile di Settore, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di Regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale le deliberazioni da sottoporre al Consiglio stesso. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni di entrate od aumenti di spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.
6. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all'art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
7. La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obiettivi principali degli organi di governo e della dirigenza dell'organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
8. Il **Regolamento** definisce le condizioni delle persone inabili, non abbienti ed in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.
9. Lo studio del **programma di semplificazione organizzativa e documentale** previsto dal presente articolo può essere effettuato ed attuato, in modo coordinato, con i comuni contermini che perseguono le medesime finalità, valutando in tal caso anche l'utilità di realizzare una rete che consenta l'esercizio associato di funzioni e servizi per la popolazione dell'intera area intercomunale. Con apposita convenzione approvata dai Consigli comunali e stipulata ai sensi dell'art. 30 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono definite le condizioni per la partecipazione all'accordo, compresa l'eventuale costituzione, temporanea o definitiva, di uffici comuni, a seconda degli interventi da effettuare.

Art. 13

La sede comunale

1. Il **Palazzo civico**, sede comunale, è ubicato in Via Pietro Nenni, n. 3.

2. Le **adunanze degli organi collegiali** si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
3. All'interno del territorio del comune di Sant'Angelo a Cupolo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, **l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito d'ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.**

Art.14

- Stemma e gonfalone** 1. Il comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Sant'Angelo a Cupolo.
2. Lo stemma del comune è come concesso con Decreto del Consiglio dei Ministri in data 14.10.1958 **"Di azzurro, ai due monti di verde, all'Arcangelo Michele librato"** ed è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, circondato dalla scritta **"Comune di Sant'Angelo a Cupolo"**, **costituisce il bollo ufficiale dell'Ente.**
3. L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati può essere autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e, comunque, d'interesse pubblico generale.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che sia esibito il **gonfalone comunale** costituito da **"Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO "**, così come autorizzato con D. P. C. M. in data 14.10.1958.

Titolo III

Partecipazione, accesso ed informazione dei cittadini

Art. 15

Condizioni e finalità

1. Gli organi di governo e l'organizzazione di gestione **ispirano l'azione amministrativa del Comune secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l'esercizio dei loro diritti ed afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.**

Art. 16

Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità, nella quale sono compresi:
 - i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
 - gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 17

Associazioni ed organismi di partecipazione Riconoscimento e rapporti con il Comune

1. Il Comune valorizza **il diritto di associazione e di riunione** sanciti costituzionalmente, mettendo a disposizione di cittadini e gruppi strutture e spazi con le forme ed i modi stabiliti dal Regolamento.
2. Il Comune valorizza **le libere forme associative democratiche e non violente**, operanti sul territorio comunale sia in via esclusiva sia quali articolazioni di organismi più ampi, con concessioni in uso di locali o terreni, ovvero con concessioni di pubblici servizi a quelle di carattere cooperativo locale. In particolare il Comune riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni portatrici di interessi diffusi.
3. Ai soli fini del loro riconoscimento nonché del mantenimento di rapporti di collaborazione attivamente costanti, il Comune istituisce un **Albo delle Associazioni** suddiviso in categorie operative identificate dal Regolamento. Le modalità per l'iscrizione, senza spese e con procedure effettuate d'ufficio, sono determinate con apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
4. Per essere riconosciute le associazioni devono:
 - avere un proprio statuto, di cui il Comune conserva copia, in cui sono previste forme di democrazia interna;
 - dimostrare di non perseguire fini di lucro;
 - attuare almeno una iniziativa pubblica nel corso dell'anno solare.
5. La violazione di principi costituzionali o delle proprie norme statutarie, nonché un uso improprio di quanto elencato nel secondo comma del presente articolo, comportano **la cancellazione dell'Associazione dall'Albo** con modalità stabilite nel regolamento, nonché **la revoca della concessione d'uso** eventualmente in atto.
6. La Presidenza del Consiglio comunale e la Giunta, attraverso un apposito servizio istituito presso il settore amministrativo comunale, assicurano alle associazioni di partecipazione **tempestive informazioni sulle attività ed iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione**, promuovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, il miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione dei costi. L'attività di comunicazione e di valutazione delle proposte viene effettuata d'intesa fra la Presidenza del Consiglio e la Giunta.
7. La Presidenza del Consiglio comunale e la Giunta indicano, d'intesa, con la periodicità stabilita dal regolamento, **incontri con i rappresentanti delle associazioni**, con l'intervento dei dirigenti e responsabili dei servizi interessati, per valutare le proposte pervenute, verificarne la possibilità di attuazione e definirne modi e tempi.
8. Il Consiglio comunale e la Giunta, prima di assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevante interesse generale effettuano la riunione dei rappresentanti delle Associazioni iscritte nel registro di cui al terzo comma, per conoscere le loro valutazioni e confrontare la posizione dell'amministrazione con quelle degli organi di partecipazione.

Art. 18

Istanze, petizioni e proposte di cittadini

1. Gli elettori del Comune, singoli o associati, hanno facoltà di presentare **istanze, petizioni e proposte** all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, riguardo materie di esclusiva competenza locale.
2. Le **istanze, petizioni e proposte**, indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dall'assessore competente per materia, insieme con il

dirigente responsabile del servizio interessato i quali procedono alla loro rapida valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento.

3. Per le **richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta** l'Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti eventualmente i cittadini interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato nel precedente comma.

4. Le **istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale** nelle materie di competenza di tale organo, sono trasmesse immediatamente al Presidente che ne informa il Sindaco e le sottopone, a seconda del loro oggetto, all'Assemblea od alla Commissione competente. Il Presidente, quando l'istanza è di competenza dell'Assemblea, e la Commissione competente, quando spetta ad essa pronunciarsi, possono sentire i cittadini interessati. La **risposta alle istanze, petizioni e proposte** di competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal Presidente il quale precisa, nella stessa, l'organo che si è su di essa pronunciato. Della risposta è inviata copia al Sindaco.

5. Gli organi individuali a cui sono state rivolte istanze, petizioni o proposte procedono alla loro rapida valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal Regolamento.

6. Le **istanze** possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; per le **petizioni e le proposte**, è prescritta la sottoscrizione da parte di almeno il 2% del corpo elettorale risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Agli effetti del precedente comma, si intende:

- a) per **istanza**, la domanda con cui i cittadini singoli o associati chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;
- b) per **petizione**, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta agli Organi Comunali una o più esigenze di interesse generale, esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;
- c) per **proposta**, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini chiede al competente Organo Comunale di adottare uno specifico provvedimento, ovvero di revocarne uno o più già in essere.

8. L'autenticazione delle firme è prevista per le sole petizioni e proposte ed avviene a norma del Regolamento sul referendum di cui al successivo art. 24.

9. In ogni caso le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

Art. 19

Consultazioni della popolazione

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e l'Assessore delegato per la materia, prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento, possono disporre la **consultazione della popolazione** considerata per intero oppure per settori, per singole frazioni, categorie o gruppi. La consultazione di cui sopra, opportunamente pubblicizzata, può essere indetta anche per giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i 16 anni.

2. Dei risultati delle consultazioni deve essere dato atto nei provvedimenti dell'organo che le ha promosse.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.

4. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 20

Partecipazione al procedimento amministrativo

a) L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai **principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità** che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.

2. Il Comune garantisce a tutti gli interessati **la possibilità di partecipare al procedimento** relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, mediante **la preventiva notifica della proposta di provvedimento** nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento comunale.

3. In particolare il **responsabile del procedimento** deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e di coloro ai quali dal provvedimento può derivare un pregiudizio, che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole **l'accesso** a tutti gli atti del procedimento ed a quelli negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell'interessato, senza spese, copie od estratti informali di documenti.

4. Le **memorie, proposte, documentazioni** presentate dall'interessato – o da suoi incaricati – devono essere acquisite ed esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

5. Il Comune, compatibilmente con le sue risorse finanziarie, provvede, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, all'organizzazione del servizio con strumenti elettronici, informatici e telematici, compreso, ove risulti possibile, il collegamento in rete con gli uffici pubblici, i cittadini, le aziende e le associazioni interessate.

6. In conformità alla legge, è sottratta alla partecipazione di cui innanzi, l'attività del Comune diretta all'emanazione dei seguenti atti, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la loro formazione: a) atti normativi; b) atti amministrativi generali; c) atti di pianificazione e di programmazione; d) atti di natura tributaria e tariffaria.

Art. 21

Pubblicità degli atti amministrativi

1. **Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici.** Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza come stabilito dalle leggi vigenti. Deve in ogni caso essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici..

2. Il Regolamento di cui al comma precedente disciplina il diritto di accesso e specifica gli atti interni che, in quanto non richiamati in provvedimenti a rilevanza esterna, non rientrano nel regime di pubblicità.

Art. 22

Diritto di accesso e di informazione

1. Al fine di assicurare **la trasparenza dell'attività amministrativa** e di favorirne **lo svolgimento imparziale**, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso gratuito ai documenti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo il pagamento dei soli costi di riproduzione, nonché degli eventuali diritti di ricerca e visura, salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
3. Il Regolamento inoltre:
 - a) individua le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso;
 - b) individua le categorie di documenti formati dall'Amministrazione Comunale, o comunque, rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso per esigenze previste dalla legge;
 - c) detta le norme per il rinvio dell'accesso nel caso contemplato dal precedente comma;
 - d) determina, per ciascun titolo di procedimento relativo ad atti di competenza dell'Amministrazione Comunale, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;
 - e) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.
4. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.
5. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, previsto e regolato in conformità all'art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende i diritti di accesso e di informazione di cui al presente articolo ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere agli interessati e rendere note le modalità per esercitarli. L'Ufficio, per raggiungere le sue finalità, si avvale anche di procedure informatiche e telematiche per il collegamento con uffici pubblici, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione dei dati e delle notizie.

Art. 23

Diritto di informazione

1. Il Regolamento, di cui all'art. precedente, detta, altresì, le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale alle informazioni di cui il Comune è in possesso, a mezzo anche di pubblicazione di apposito notiziario ufficiale del Comune.

Art. 24

I referendum consultivi

1. **Il referendum consultivo** è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:
 - a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;
 - b) quando sia richiesto con istanza sottoscritta da almeno il 20% degli iscritti nelle liste elettorali.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale, il regolamento di contabilità;
 - b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;

- c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) gli atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

Il Regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.

3. Il Sindaco può promuovere, previa deliberazione della Giunta, **referendum consultivi** sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico da adottare, o già adottati dal Comune, ai sensi dell'art. 17, quinto comma, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 25

I referendum propositivi

1. Su richiesta sottoscritta da almeno il 20% degli iscritti nelle liste elettorali, il Sindaco, sentita, tramite il Presidente del Consiglio, la Commissione di cui al terzo comma, indice **referendum avente per fine l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali che non comportano spese**. Quando la proposta comporti conseguentemente l'abrogazione di norme od atti generali comunali esistenti, essi devono essere precisamente specificati.

2. Non è ammesso referendum in materia statutaria, tributaria, tariffaria; dell'ordinamento, dotazione organica, inquadramento e retribuzione del personale nonché per disporre direttamente od indirettamente riduzioni di entrate o aumenti di spese per il Comune.

3. Una Commissione consiliare istituita all'inizio del mandato elettorale, composta in rapporto proporzionale alla consistenza dei gruppi presenti nel Consiglio e presieduta dal Presidente del Consiglio, esamina la richiesta entro venti giorni dalla presentazione, al fine di accertare che quanto proposto non sia in contrasto con il complessivo ordinamento locale o con altri atti generali del Comune, non sia contrario a disposizioni e principi del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e non determini aumenti di spesa o riduzioni di entrate per l'ente. Nel caso di conclusione negativa dell'esame, debitamente motivata, il Presidente del Consiglio la comunica al Sindaco che con la stessa motivazione respinge la richiesta, notificando la decisione al rappresentante designato dai proponenti.

4. I promotori del referendum possono sottoporre preventivamente il quesito referendario al parere della Commissione consiliare, a mezzo del Presidente del Consiglio, prima di dar corso alla raccolta delle firme.

5. Il **Regolamento comunale sulla partecipazione** determina le condizioni formali di presentazione ed ammissibilità della richiesta, le condizioni di svolgimento e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenerla validamente effettuata.

6. Se la Commissione consiliare si pronuncia per l'accoglimento della richiesta, il Presidente informa il Sindaco ed il Consiglio comunale il quale stabilisce la data in cui si terrà il referendum.

7. Nel caso di esito positivo del referendum il Consiglio adotta, entro sessanta giorni, i provvedimenti conseguenti.

Art. 26

Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Dirigente competente a provvedere con l'assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

Art. 27

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all'art. 9, terzo comma, del Testo Unico, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Dirigente competente a provvedere con l'assistenza del legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

2. Delle determinazioni della Giunta e di quelle eventuali del Responsabile del Settore competente, il Sindaco darà informativa al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Titolo IV

Forme associative e di cooperazione

Art. 28

Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Consiglio comunale definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la **gestione associata sovracomunale delle funzioni e dei servizi** di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione dell'ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, secondo le intese raggiunte con gli altri Comuni interessati.

2. Gli organi di governo del Comune valutano congiuntamente, di concerto con gli altri Comuni interessati e sentita la Regione, la **forma associativa più idonea**, fra quelle previste dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, comprendente la **gestione per convenzione**, i **consorzi** e le **unioni di comuni**, tenuto conto dei principi stabiliti dall'art. 4, terzo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Individuano funzioni e servizi per i quali la **gestione associata sovracomunale** viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle tre forme associative. Sottopongono al Consiglio comunale i risultati tecnici, organizzativi e finanziari dello studio effettuato e la proposta organica relativa alla forma della quale viene proposta l'adozione.

3. Il Consiglio comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d'intesa con gli altri Comuni, non inferiore a due anni, alla conclusione del quale la stessa può essere confermata o trasformata in altra prevista dal Testo Unico n. 267/2000, fermo restando l'impegno di esercitare in forma associata le funzioni ed i servizi inizialmente stabiliti e quelli successivamente aggiunti.

Art. 29

Convenzioni associative intercomunali

1. Il Consiglio comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di **apposite convenzioni** con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza delle stesse.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'ambito dei partecipanti alla convenzione e l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi regionali di cui all'art. 33 del Testo Unico ed utilizzano le incentivazioni da tali norme previste per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

Art. 30

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento, previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, di altri Comuni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici, o, comunque, di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulle iniziative predette, promuove la conclusione di un accordo di programma allo scopo di:
 - a) assicurare il coordinamento dei vari soggetti e livelli istituzionali interessati;
 - b) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - c) individuare, attraverso strumenti adeguati (quali il piano finanziari), i costi, le risorse finanziarie e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;
 - d) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo può prevedere eventuali procedimenti di arbitrati, nonché interventi surrogatori delle inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni anzidette, è approvato con atto formale del Sindaco.
5. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione allo stesso da parte del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione formale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 31

Consorzi ordinari

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) **l'Assemblea**, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o di un Assessore o Consigliere loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) **il Consiglio d'amministrazione** ed il Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto del Consorzio.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità della gestione del Consorzio.

Art. 32

Unione di Comuni

1. Il Consiglio comunale può promuovere e aderire alla costituzione di una **Unione di comuni** con Comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l'esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l'attuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.
2. Il Consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione, previamente concordati con i competenti organi degli altri Comuni partecipanti.
3. L'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione è effettuata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie dall'art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
4. Lo statuto prevede che il Presidente dell'Unione è nominato tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che gli altri organi sono formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. L'Unione ha potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria organizzazione, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni partecipanti.
6. All'Unione si applicano, se compatibili, i principi previsti dall'ordinamento dei Comuni ed in particolare le norme del Testo Unico in materia di composizione degli organi dei Comuni. Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione residente complessiva dell'Unione.

7. All'Unione competono le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi che sono da essa effettuati.

Titolo V
Organi di governo
Disposizioni generali

Art. 33

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune **il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale**.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Gli organi di governo esercitano le **funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare**. Adottano gli atti, previsti dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, da leggi generali, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Art. 34

Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato **all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione**, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 35

Status dei componenti il Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati, per l'esercizio delle funzioni quali componenti del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari, delle commissioni comunali previste per legge, hanno diritto ai permessi retribuiti disciplinati dagli artt. 79 e 80 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai militari di leva o richiamati od a coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.

2. I predetti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato secondo quanto dispone l'art. 81 del Testo Unico.
3. Per il **trattamento economico** del Presidente e dei Consiglieri comunali si applicano le disposizioni richiamate nel successivo art. 45.

Art. 36

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati alla elezione a Sindaco ed i delegati delle liste dei candidati a Consigliere comunale presentano al Segretario comunale, contestualmente agli atti relativi alle candidature, una dichiarazione preventiva, firmata, delle spese che i candidati ritengano di sostenere per la campagna elettorale. Il rendiconto delle spese sostenute, firmato, è depositato entro trenta giorni da quello in cui sono state effettuate le elezioni presso il Segretario comunale, il quale trasmette gli atti pervenuti al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente invita gli eventuali inadempienti a provvedere entro il termine dallo stesso fissato.
2. Il Segretario comunale dispone la pubblicazione all'albo pretorio, per trenta giorni, dei bilanci preventivi e dei rendiconti di spesa dei candidati.

Art. 37

Pari opportunità

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Il Difensore Civico

ART. 38

Istituzioni e Funzioni

1. E' istituito il Difensore civico che esercita le sue funzioni per garantire l'imparzialità, la legittimità ed il buon funzionamento della organizzazione comunale.
2. il Difensore Civico opera per l'eliminazione di disfunzioni, carenze, ritardi, comportamenti non corretti nell'azione amministrativa del Comune, su istanza o segnalazione di associazioni e di singoli cittadini, anche su comunicazioni orali, fondate su fatti attendibili ed elementi probatori. Interviene di propria iniziativa quando viene a conoscenza delle situazioni sopraindicate.
3. Il Difensore civico, secondo i principi di equità cui deve ispirarsi l'attività del Comune, può intervenire presso gli organi di amministrazione ed i responsabili della gestione dell'ente per segnalare, nell'adozione di un atto, la soluzione legittima che tutela il cittadino e l'istituzione.
4. Il Difensore civico esercita il controllo preventivo eventuale di legittimità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio qualora un quinto dei Consiglieri Comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzioni del personale.

Il Difensore Civico che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

5. Al Difensore civico sono presentati i ricorsi avverso al diniego, espresso o tacito, ed al differimento da parte di amministrazioni pubbliche del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del rilascio di copie degli stessi, stabilito dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso che il Difensore civico ritenga illegittimo il diniego od il differimento lo comunica a chi lo ha disposto, affinché provveda a consentire l'esercizio del diritto avvertendo che, ove non siano adottati provvedimenti dal soggetto tenuto, viene disposto l'intervento sostitutivo trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo il diritto dell'interessato di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
6. Il Difensore civico esercita anche le funzioni di Garante del contribuente di cui all'art. 13, commi da 6 a 9, dello Statuto del contribuente approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si provvede ad assicurare all'Ufficio del Difensore civico le professionalità necessarie.
7. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti del Comune e degli enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune, società a partecipazione comunale e concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali

Art. 39

Requisiti

1. Il Difensore civico è persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata competenza ed esperienza in discipline giuridico-amministrative, che dà garanzia di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere del Comune e deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Sant'Angelo a Cupolo.

Art. 40

Elezione

1. Il Consiglio comunale approva, nella seduta successiva a quella di insediamento, il testo dell'invito a presentare le candidature all'incarico di Difensore Civico, contenente l'indicazione dei requisiti richiesti, delle funzioni da esercitare e del compenso corrisposto. Nell'avviso sono precisati le modalità ed il termine per la presentazione dell'istanza, corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e dal curriculum dei titoli e delle attività ed incarichi. L'avviso è pubblicato all'albo, sulla stampa locale ed è inviato alle associazioni di partecipazione popolare.
2. Il Presidente del Consiglio comunale dispone la verifica della regolarità delle istanze pervenute e le sottopone all'esame preliminare della Commissione dei Presidenti dei gruppi.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature le stesse sono sottoposte al Consiglio comunale. L'avviso di convocazione è corredato dell'elenco dei candidati; la documentazione presentata a mezzo di dichiarazioni sostitutive redatte in conformità agli artt. 46 e 47 del T.U. 28 dicembre

2000, n. 445, è a disposizione dei Consiglieri presso la Presidenza del Consiglio comunale.

4. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il Consiglio, compreso il Sindaco nella prima seduta, dei due terzi dei componenti nella seconda seduta, e della maggioranza assoluta nelle sedute successive.
5. Il Difensore civico eletto presenta, in originale o copia autografica, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti autocertificati, tranne quelli che il Comune può accertare d'ufficio; entra in carica il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

Art. 41

Durata del mandato - Rielezione

1. Il Difensore civico rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio comunale dal quale è stato eletto o allo scioglimento dello stesso per una delle cause previste dagli artt. 141 e 143 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.
2. Il Difensore civico è rieleggibile solo per un secondo incarico consecutivo.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza di cui al primo comma con deliberazione adottata dal Consiglio su richiesta motivata presentata da almeno due quinti dei Consiglieri. La richiesta è inviata al Presidente del Consiglio che ne trasmette copia all'interessato invitandolo a presentare entro dieci giorni le sue osservazioni e giustificazioni. Il Consiglio comunale, entro i venti giorni successivi, esamina la richiesta e le deduzioni dell'interessato, adotta le proprie decisioni con votazione in forma segreta e con la stessa maggioranza di voti prevista per la nomina dall'art. 40.

Art. 42

Trattamento economico - Rimborso spese

1. Al Difensore Civico è attribuita, nella stessa seduta di nomina, una indennità di funzione, al lordo delle ritenute di legge, in rapporto alle disponibilità di bilancio ed al tempo dedicato alla sua attività.
2. Al Difensore civico spettano per i viaggi e le missioni effettuate per l'espletamento del suo mandato, i rimborsi spese e le indennità di missione stabiliti con le modalità, nelle misure e con le procedure previste dall'art. 84 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Il Difensore civico non è soggetto ad autorizzazioni di organi comunali per l'effettuazione di viaggi e missioni al di fuori del capoluogo del Comune, purché di durata non superiore a 12 ore giornaliere. Per quelle di durata superiore l'autorizzazione deve essere richiesta al Presidente del Consiglio comunale. Le richieste di rimborso e le relative documentazioni sono rimesse dal Difensore civico al Presidente del Consiglio comunale che ne dispone, a mezzo del dirigente comunale competente, la liquidazione ed il rimborso.
3. Si applicano al Difensore civico le disposizioni del regolamento comunale per i viaggi e le missioni degli amministratori di cui al terzo comma dell'art. 84 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 43

Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni:
 - ricevendo i cittadini ed i rappresentanti di associazioni ed organismi di partecipazione nell'ufficio messo a sua disposizione dall'Amministrazione, nei giorni e nelle ore concordate con il Presidente del Consiglio comunale e rese note al pubblico con ogni idoneo mezzo d'informazione;
 - ricevendo direttamente od a mezzo posta ordinaria, telematica ed elettronica, le segnalazioni, denunce, informazioni ed ogni altra comunicazione inviata da parte di cittadini, utenti di servizi, associazioni di partecipazione popolare, di fatti, comportamenti, omissioni, ritardi, irregolarità ed altre situazioni per le quali è richiesto il suo intervento;
 - effettuando accessi agli atti ed alle strutture del comune e degli altri enti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, restando egli obbligato ad osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;
 - trasmettendo ai dirigenti o responsabili i rilievi relativi a quanto rappresentato dai cittadini, utenti ed associazioni nelle forme indicate ai precedenti capoversi. Alle richieste o sollecitazioni del Difensore civico, anche se non accoglibili, i dirigenti o responsabili di servizi hanno l'obbligo di dare risposta entro il più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento. Il funzionario che omette la risposta o la rende in modo palesemente insufficiente è soggetto, su rapporto del Difensore civico, a procedimento disciplinare secondo le norme vigenti;
 - formulando eventuali proposte di modifica delle procedure per realizzare una migliore tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti;
 - convocando i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le difficoltà che non ne consentono la corretta e tempestiva conclusione.
2. il Difensore civico informa il Sindaco, il Direttore generale od il Segretario comunale delle disfunzioni riscontrate nell'organizzazione che arrecano danno all'esercizio dei diritti dei cittadini ed al buon funzionamento dei servizi agli stessi dovuti.
3. Per i compiti del Difensore civico è assicurata dal Comune la disponibilità della necessaria struttura organizzativa, con personale e risorse adeguati alle necessità.

Art. 44

Rapporti del Difensore civico con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico informa periodicamente, anche in via breve, il Presidente del Consiglio comunale della sua attività e degli accertamenti di maggior rilevanza sul funzionamento del Comune dallo stesso effettuati. Il Presidente valuta se sussistono motivi per l'espressione di indirizzi da parte del Consiglio al Sindaco ed alla Giunta per la soluzione delle problematiche esistenti.
2. Il Difensore civico trasmette al Consiglio una relazione semestrale sull'attività svolta, che viene dal Presidente rimessa al Sindaco ed ai gruppi consiliari e discussa dal Consiglio entro due mesi dalla presentazione.
3. Il Difensore civico può essere sentito dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari quando sia ritenuto necessario nell'interesse del Comune.

Titolo VI Il consiglio comunale

Art. 45

Presidenza del Consiglio comunale – Elezione

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto fra i Consiglieri nella prima riunione del Consiglio, dopo la convalida degli eletti.
2. È istituito il Vicepresidente del Consiglio che esercita le funzioni vicarie del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Il Vicepresidente è eletto fra i Consiglieri, nella prima riunione del Consiglio, dopo l'elezione del Presidente.
3. L'elezione è effettuata distintamente per le due cariche, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Comunale, nella prima votazione, o se necessario, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seconda votazione.
4. La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche e tali dichiarazioni sono registrate a verbale. Essi assumono immediatamente la carica.
5. Su proposta scritta, che dovrà pervenire nei termini previsti dal Regolamento, di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale, per riconosciuto cattivo esercizio della funzione, può revocare la nomina del presidente con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 46

Funzioni e status del Presidente del Consiglio

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.
2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di **convocazione e direzione dei lavori e delle attività** del Consiglio.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Presidente del Consiglio comunale:
 - a) assicura una adeguata e **preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri** delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - b) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - c) convoca e presiede la Commissione dei presidenti dei gruppi consiliari;
 - d) promuove da parte del Consiglio le **forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze** previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia;

- e) attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del Testo Unico n. 267/ 2000 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;
 - f) programma le **adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno**, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - g) promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
 - h) cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore Civico secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
 - i) promuove la **partecipazione e la consultazione dei cittadini** secondo quanto dispone il terzo comma dell'art. 8 del Testo Unico ed in conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;
 - j) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dall'art. 43 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;
 - k) adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.
7. Il Presidente del Consiglio comunale, lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto:
- a) all'**aspettativa non retribuita** disciplinata dall'art. 81 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) ai **permessi retribuiti e licenze** di cui agli artt. 79 e 80 del T.U.;
 - c) all'**indennità di funzione** stabilita dall'art. 82 del T.U., alle condizioni dallo stesso previste, e dall'art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, con le maggiorazioni di cui all'art. 2 e gli aumenti o diminuzioni di cui all'art. 11 dello stesso decreto ministeriale.

Art. 47

Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il **Regolamento** disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, l'istituzione, la composizione e le funzioni delle Commissioni consiliari, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la **partecipazione ai lavori ed alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità** e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.
2. Il regolamento attua i seguenti **criteri generali di funzionamento**:
 - a) gli **avvisi di convocazione**, corredati dall'elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire ai Consiglieri con un congruo anticipo, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che compri l'invio; in caso d'urgenza l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione;
 - b) le **proposte da iscrivere all'ordine del giorno** sono fatte pervenire al Presidente del Consiglio almeno 7 giorni prima della riunione, dal Sindaco, dalle Commissioni consiliari o da singoli Consiglieri proponenti. Il regolamento prevede termini diversi, più ampi o più ridotti, per argomenti di particolare impegno ed importanza o per motivi d'urgenza;
 - c) il regolamento stabilisce il tempo massimo da dedicare, per ogni riunione, alla trattazione di **interrogazioni e mozioni**, precisando le riunioni nelle quali, per la rilevanza degli argomenti che è necessario esaminare e deliberare, non sono iscritte all'o.d.g. interrogazioni e mozioni;

- d) il regolamento può stabilire il **tempo massimo per gli interventi** dei Consiglieri;
 - e) i componenti della Giunta che non sono Consiglieri comunali, partecipano alle riunioni per trattare gli argomenti loro delegati dal Sindaco e per fornire informazioni e notizie sulle competenze loro affidate dalla Giunta, senza diritto di voto.
3. Le modalità con le quali sono forniti al Consiglio comunale i servizi, le attrezzature e le strutture per l'esercizio delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti, secondo i principi del Testo Unico, sono stabilite dal regolamento.
 4. L'attribuzione delle risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio è disposta con la previsione dell'importo ad esse relativo nel bilancio comunale. Il piano esecutivo di gestione dell'importo predetto viene formato, entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio, dalla Commissione dei Presidenti dei gruppi consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, con la presenza del Segretario e del responsabile del servizio ragioneria. Il piano esecutivo di gestione è redatto osservando le disposizioni del titolo II del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del presente statuto e del regolamento ed è approvato dal Consiglio comunale.
 5. Il rendiconto annuale della gestione suddetta è approvato dal Consiglio comunale e le sue risultanze sono comprese nel rendiconto generale del Comune.
 6. Gli impegni, liquidazioni e pagamenti sono compresi nella contabilità generale del Comune. I mandati di pagamento sono emessi dal servizio contabile comunale, secondo le disposizioni generali del regolamento di contabilità.
 7. Il **Regolamento** comprende ogni disposizione utile per consentire l'esame e la valutazione delle proposte presentate e per l'adozione di deliberazioni e decisioni; per mantenere i rapporti con il Sindaco, la Giunta, l'organo di revisione contabile; per attivare con le azioni, iniziative e provvedimenti organizzativi più efficaci, la partecipazione popolare.

Art. 48

I Consiglieri Comunali - Entrata in carica e durata del mandato

1. I Consiglieri **entrano in carica** all'atto della proclamazione dell'elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La **proclamazione degli eletti** alla carica di Consigliere comunale è effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale centrale a compimento delle operazioni elettorali.
3. I Consiglieri comunali durano in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 49

I Consiglieri comunali – Prerogative

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti

dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.

4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.

5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
- b) presentare **ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo**.

6. Gli **ordini del giorno e le mozioni**, pervenuti al Presidente almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d'urgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.

7. Le **interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo** sono inviate dal Consigliere che le promuove al Presidente ed al Sindaco. Per la loro trattazione si osservano le norme stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

8. Le **proposte di deliberazione di competenza del Consiglio**, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri sono iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione alla Presidenza che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri suddetti.

Art. 50

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.

2. I gruppi consiliari, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, designano nel loro seno **il Presidente**. Per i gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei **Presidenti**. La costituzione dei gruppi e la nomina dei Presidenti è comunicata al Presidente del Consiglio prima dell'adunanza d'insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

3. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un **gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto** deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Presidente del Consiglio comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.

4. I Consiglieri, in numero non inferiore a 2 (due), che intendano costituire un **gruppo autonomo**, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Presidente del Consiglio comunale e informarne, per scritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano.

5. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai gruppi consiliari regolarmente costituiti di servizi, attrezzature e risorse.

Art. 51

Votazioni dei Consiglieri comunali

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il **Regolamento** stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.
3. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

Art. 52

Trattamento economico

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha diritto a percepire, secondo quanto dispone l'art. 82 del Testo Unico, una **indennità mensile di funzione** nella misura base stabilita in conformità all'art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, secondo quanto stabilito dall'art. 82 del Testo Unico e dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, un **gettone di presenza** per la partecipazione a Consigli e Commissioni nella misura base stabilita dalla Tabella A allegata al D.M. n. 119/2000.
3. L'importo delle misure base è maggiorato delle percentuali d'incremento relative a particolari situazioni del Comune di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 e può essere incrementato o diminuito con delibera del Consiglio comunale entro i limiti fissati per la spesa complessiva per le indennità di tutti gli Amministratori dalla Tabella D allegata al suddetto decreto. .

Art. 53

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, lett. 0b), n. 3, del Testo Unico n. 267/2000.

Art. 54

Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere che senza giusto motivo non interviene per 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale **decade dalla carica**, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente, entro il 7° (settimo) giorno successivo a ciascuna riunione.
2. Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le **cause**

giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 55

Surrogazioni e supplenze

1. Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di **sospensione** di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla **temporanea sostituzione** affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 56

Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio - Incarichi esterni

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 57

Commissioni consiliari permanenti – Istituzione

1. Il Consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio di provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre, a mezzo del Presidente, all'esame ed alle decisioni dell'Assemblea consiliare, procede alla costituzione oltre alle Commissioni di cui ai successivi artt. 51, 52, 53 e 54 di Commissioni consiliari permanenti, composte ciascuna di n. 3 (tre) componenti. Gli stessi sono eletti tra i Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e con la rappresentanza, ove possibile, dei due sessi, assicurando la partecipazione delle minoranze e stabilendo per ciascuna Commissione le competenze per materie e funzioni in rapporto organico con la ripartizione delle stesse fra i settori dell'organizzazione dell'ente.
2. Il **Regolamento** determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 58

Commissione permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari

1. I Capigruppo consiliari costituiscono una Commissione permanente, che è coordinata dal Presidente del Consiglio ed assume la denominazione di "Commissione permanente dei Presidenti dei gruppi consiliari".
2. Il **Regolamento** determina i poteri della Commissione, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 59

Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

Istituzione

1. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo è istituita la Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare **verifiche periodiche e di presentare al Consiglio relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata.**

2. **Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti.** Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. È eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

3. Il **Regolamento** determina i poteri della Commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.

Art. 60

Commissioni consiliari d'indagine

1. Il Consiglio comunale, **su proposta motivata avanzata per scritto da almeno 7 (sette) componenti**, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni d'indagine per **verificare particolari attività, situazioni ed avvenimenti** dei quali il Consiglio ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio.

2. Il **Regolamento** prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle Commissioni d'indagine.

Art. 61

Commissione per la pari opportunità

1. In conformità al terzo comma dell'art. 6 del Testo Unico, è istituita la Commissione consiliare che ha per compito di promuovere da parte del Consiglio e degli altri organi di governo del Comune condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti ed aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

2. La composizione e le norme di funzionamento della Commissione sono stabilite dal **Regolamento del Consiglio comunale.**

Art. 62

Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal **Regolamento** secondo i seguenti indirizzi:

a) la **convocazione** dei Consiglieri è effettuata dal Presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;

- b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che, su richiesta dei destinatari, lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;
- c) sono da prevedere **adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare** dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;
- d) **l'avviso di convocazione** deve comprendere le indicazioni di cui al punto c) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione dei gruppi consiliari e dei Consiglieri da parte del Presidente delle questioni sottoposte al Consiglio, in conformità all'art. 9, c. 4, del T.U.;
- e) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione all'albo comunale, dell'invio alla Giunta, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, agli organi d'informazione.

Art. 63

Adempimenti prima seduta

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, **deve esaminare la posizione dei suoi componenti** in relazione alle norme che regolano **la eleggibilità e la compatibilità**, stabilite dal capo III del titolo III del Testo Unico n. 267/2000 e deve convalidare l'elezione ovvero dichiarare l'ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso la procedura di cui all'art. 69 del predetto Testo Unico.
2. La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:
 - a) alla **elezione del Presidente** e, con distinta votazione, **del Vicepresidente**;
 - b) al **giuramento del Sindaco** di osservare lealmente la Costituzione italiana;
 - c) alla **comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta**, compreso il Vicesindaco, dallo stesso nominati;

Art. 64

Funzioni e competenze del Consiglio Com.le

1. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni attribuite dall'art. 42, dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio.
2. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni generali d'indirizzo e di controllo politico amministrativo di cui ai successivi articoli **adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno** per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi **all'affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell'assetto del territorio e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità**.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi compresi nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Il Comune effettua la propria programmazione, anche in forma associata con i Comuni contermini che hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed economico-produttive, tenuto conto dei principi ed indirizzi espressi dalle leggi regionali.
4. Il Consiglio comunale, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione economica, territoriale ed ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione della propria Comunità, la **tutela delle risorse produttive, ambientali ed il potenziamento, quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali**.

5. Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone l'accettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 65

Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo con l'attività e l'adozione degli atti previsti dal precedente art. 57 fra i quali hanno a tal fine particolare importanza:

- l'adozione e l'adeguamento dello statuto e dei regolamenti;
- la partecipazione alla definizione del programma di mandato del Sindaco;
- la partecipazione alla formazione e l'approvazione degli atti della programmazione economico-finanziaria;
- gli indirizzi generali per la redazione degli atti di pianificazione del territorio e per la programmazione delle opere pubbliche;
- la definizione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ogni atto od intervento d'indirizzo politico-amministrativo espresso agli altri organi di governo per il conseguimento degli obiettivi dell'azione dell'ente, secondo i programmi approvati.

Art. 66

Linee programmatiche di mandato

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Presidente il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Presidente del Consiglio rimette immediatamente copia del documento del Sindaco ai Presidenti di tutti i gruppi consiliari, invitandoli a fargli pervenire, per scritto, entro venti giorni dal ricevimento, le eventuali osservazioni che il Presidente del Consiglio invia immediatamente al Sindaco.

3. Il Consiglio comunale, nella riunione indetta entro venti giorni dall'invio al Sindaco delle osservazioni dei gruppi, esamina il programma e le deduzioni e proposte integrative del Sindaco con le quali è definito il testo che assume il valore di programma di governo per il mandato amministrativo in corso.

Art. 67

Controllo politico amministrativo dell'attuazione del programma

1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per l'attuazione del programma di governo con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, atti che nella deliberazione di approvazione sono dichiarati coerenti con il programma.

2. La verifica dell'attuazione del programma viene effettuata dal Consiglio:

- a) con il referto del controllo di gestione di cui agli artt. 147 e 198 del Testo Unico presentato a cadenza periodica dalla struttura preposta a tale funzione, entro i termini e con le modalità previste dal regolamento;
- b) con la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità secondo quanto dispone l'art. 193 del Testo Unico.

3. Il Consiglio, qualora rilevi che la realizzazione del programma non rispetta i termini previsti e gli impegni finanziari autorizzati, richiede al Sindaco, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti, di adottare, direttamente od a mezzo degli Assessori da lui delegati, i provvedimenti necessari per il rispetto delle previsioni dei tempi e dei costi preventivati. Il Sindaco informa il Presidente del Consiglio dei provvedimenti disposti.

4. Il Consiglio qualora ritenga che specifiche previsioni del programma siano da modificare, ridurre o sostituire in relazione a nuove o diverse condizioni che si sono verificate, sottopone al Sindaco tali esigenze ed in base alle sue proposte ed alle valutazioni espresse dall'assemblea consiliare, provvede, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, a definire l'adeguamento del programma.

Art. 68

Partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio Comunale nei provvedimenti per la nomina di rappresentanti presso enti previsti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo dell'ente ovvero da convenzione, deve riservare alle minoranze almeno uno dei rappresentanti.

2. Il regolamento del funzionamento del Consiglio stabilisce la procedura di nomina con voto limitato.

Titolo VII

La giunta comunale

Art. 69

Giunta comunale - Composizione

Numero degli Assessori

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da **n. 6 (sei) Assessori**, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, nel numero stabilito dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

Art. 70

Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

Art. 71

Assessori comunali – Divieti

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 72

Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo – Revoca

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.
2. Non si applica al Vicesindaco ed agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.
3. Il Sindaco può revocare il Vicesindaco od uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 73

Giunta comunale - Convocazione e presidenza

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

Art. 74

Giunta comunale – Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco.
3. La Giunta collabora con il Sindaco:
 - a) per la redazione delle **linee programmatiche** relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
 - b) per la realizzazione degli **indirizzi generali del Consiglio**, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
 - c) per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
 - d) esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.
3. La Giunta adotta:
 - a) il **Regolamento degli uffici e dei servizi**, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;
 - b) le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle **variazioni di bilancio**, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - c) le deliberazioni di **concessione di contributi** e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
 - d) le deliberazioni relative **all'utilizzazione del fondo di riserva**, da comunicare al Consiglio;
 - e) la deliberazione relativa all'importo da accantonare per la **corresponsione dell'indennità di funzione ai dirigenti**;
 - f) la deliberazione relativa **all'anticipazione di tesoreria**, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;
 - g) la deliberazione di **nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale** secondo quanto previsto dal regolamento del personale;
 - h) la deliberazione che determina le **aliquote di tributi e tariffe dei servizi**;

- i) lo **schema annuale dei lavori pubblici** sottoposto all'approvazione del Consiglio;
 - j) lo **schema del programma triennale dei lavori pubblici** sottoposto all'approvazione del Consiglio;
 - k) ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all'art. 159 del Testo Unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere.
4. La Giunta, inoltre:
- a) delibera i **progetti dei lavori pubblici**;
 - b) predispone lo **schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale** presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
 - c) definisce, in base alle proposte dei responsabili dei rispettivi settori, il **piano esecutivo di gestione (P.E.G.)** dell'esercizio di cui all'art. 168 del Testo Unico ed approva, entro il 15 dicembre, le variazioni al P.E.G.;
 - d) propone al Consiglio i provvedimenti di **riequilibrio del bilancio** di cui all'art. 153, sesto comma;
 - e) presenta al Consiglio la **relazione al rendiconto della gestione**;
 - f) propone al Consiglio di promuovere **intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza**, con i Comuni contermini, tenuto conto di quanto dispone la legge 26 marzo 2001, n. 128;
 - g) adotta ogni altro provvedimento previsto dal Testo Unico e dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta.

Art. 75

Il sistema integrato dei servizi sociali

1. Gli organi del Comune provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della legge quadro per la realizzazione del **sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328**, e delle leggi regionali dalla stessa previste, individuando l'ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.
2. Con uno o più regolamenti approvati dal Consiglio comunale e che definiranno anche le competenze di indirizzo generale dello stesso Consiglio, quelle d'indirizzo attuativo di competenza del Sindaco o della Giunta e le funzioni di gestione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, saranno organizzate, insieme con le attività connesse, conseguenti e complementari, le seguenti attività:
 - la programmazione dei servizi locali a rete;
 - le modalità più accessibili ed idonee di erogazione dei servizi;
 - la realizzazione degli interventi particolari per i disabili, le persone anziane non autosufficienti, le situazioni di povertà estrema;
 - la vigilanza sui servizi sociali gestiti da altri enti;
 - la partecipazione alla programmazione regionale;
 - la definizione dei parametri che consentono l'accesso prioritario ai servizi;
 - il coordinamento degli enti che operano nell'ambito comunale;
 - la semplificazione delle procedure amministrative;
 - l'attuazione del principio di sussidiarietà ed i rapporti con i soggetti interessati all'esercizio dei servizi sociali;
 - il diritto di partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi.
3. Il Consiglio comunale, in base allo schema ministeriale di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000, approva la **Carta dei servizi sociali del Comune**.

4. La Giunta, nell'ambito del regolamento degli uffici e servizi e delle dotazioni di personale dallo stesso previste, provvede a definire la struttura operativa del servizio integrato a rete, gestito direttamente ovvero a stabilire con la convenzione da stipulare con gli altri Comuni che si associeranno, il piano di zona operativo di cui all'art. 19 della legge, da realizzare da tutti i Comuni partecipanti. A tal fine la Giunta provvede alla revisione della dotazione organica per recuperare per questi servizi, con le necessarie trasformazioni e la formazione degli interessati, personale già addetto a servizi e funzioni comunque dismesse o cessate e, nei limiti strettamente necessari e compatibili con le risorse finanziarie, all'istituzione di nuovi posti per assicurare all'organizzazione competenze professionali specifiche, di elevato livello, che realizzino il miglior esercizio delle nuove funzioni.

Titolo VIII Il sindaco

Art. 76

Ruolo e funzioni generali

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione, ufficiale di governo ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. La volontà del Sindaco si esprime mediante ordinanza, decreti, provvedimenti, direttive e comunicazioni.
4. L'elezione, l'entrata in carica, la durata in carica, l'eleggibilità, l'incompatibilità, l'incompetenza, la decadenza, lo status e le competenze del Sindaco sono determinate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva all'elezione. Convoca e presiede la Giunta comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
6. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinando ed armonizzando al miglior livello di collaborazione **l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità**, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.
7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il **giuramento** di osservare lealmente la costituzione italiana.
8. Entro il termine fissato dall'art. 59 del presente statuto e con le modalità nello stesso stabilite, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le **linee programmatiche** relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Definito il programma di mandato ed approvati dal Consiglio comunale gli atti di programmazione finanziaria operativa annuale e pluriennale, impartisce al Segretario Comunale le direttive per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi previsti dal piano dettagliato di cui all'art. 197 del Testo Unico e degli interventi stabiliti dal piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta comunale. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni, attribuitegli dall'art. 50 del Testo Unico, segue l'attuazione del programma verificando la conformità e tempestività degli interventi effettuati e sottopone al Segretario Comunale le eventuali esigenze di adeguamento alle linee programmatiche delle quali rilevi la necessità.

9. Attiva e valorizza la **partecipazione popolare** attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.

10. Promuove con tempestività le **innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione** del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.

11. A tale fine il Sindaco promuove, indirizza e dirige lo **studio e la formazione del "piano generale dell'organizzazione del Comune"**, di cui all'art. 77 del presente statuto, coordinando i contenuti e le finalità da detto articolo indicate con gli obiettivi del programma di mandato.

12. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori e Consiglieri Comunali..

13. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Art. 77

Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.

2. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Consiglio comunale, nel definire i suoi indirizzi, tiene conto delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e di quelli rappresentativi dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

3. Il Sindaco o per sua delega l'Assessore risponde alle interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali, con le modalità di cui all'art. 42.

Art. 78

Esercizio della rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'ente è il Sindaco, secondo l'art. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 53 del

- predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.
2. Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale del Comune agli Assessori insieme con la delega di sovrintendenza al funzionamento di servizi o uffici ed all'esecuzione degli atti da questi adottati.
 3. L'attribuzione della rappresentanza legale è effettuata con atto scritto ed è limitata alle attività delegate. Cessa con la revoca o la conclusione dell'attività delegata.
 4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati all'albo pretorio, nella sede comunale, per 15 giorni.
 5. I Responsabili dei Settori esercitano la rappresentanza legale del Comune nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
 6. I Responsabili dei Settori promuovono o sostengono le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni dell'ente correlati ai compiti di cui alla disposizioni indicate al precedente comma, loro attribuiti con il provvedimento del Sindaco di cui all'art. 109 del Testo Unico, che comprendono anche le funzioni di cui al presente articolo.
 7. Le funzioni di difesa sono esercitate da un difensore esterno; la nomina è effettuata dalla Giunta, sentito il responsabile del settore interessato.
 8. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, avanti le Commissioni tributarie spetta al dirigente ed al responsabile del tributo. Essi hanno il potere di conciliare e transigere, su conforme parere legale, quando trattasi di vertenza di valore non superiore a lire 500.000 (cinquecentomila).
 9. Il potere di conciliare e transigere compete alla Giunta su proposta del dirigente previo parere legale, allorché si tratti di vertenza d'importo superiore a quello indicato al punto precedente.

Art. 79

Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico, dal presente statuto e dal regolamento comunale.
2. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'ente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le **funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale**, ovvero può promuovere la stipula di una convenzione per la nomina di un **Direttore Generale associato con i comuni contermini**, la cui popolazione, assommata a quella del nostro Comune, raggiunga almeno i 15.000 abitanti. L'incarico è regolato dalle norme dell'art. 108 e dalle altre disposizioni del Testo Unico.
3. Per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo, gli **incarichi di Responsabile di Settore sono conferiti a tempo determinato**, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, indipendentemente dalla qualifica funzionale al momento ricoperta, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, qualora tali funzioni non possano essere conferite al Segretario comunale in relazione ai compiti allo stesso già attribuiti con riferimento alla sua carica. I predetti incarichi sono revocati, nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento e nel caso di mancato conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o

reiterata e negli altri casi previsti dai contratti di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

4. Le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Testo Unico possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

5. Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente e con deliberazione motivata adottata dalla Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da conferire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui **possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e per le alte specializzazioni**, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Per gli incarichi a contratto si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 110 del Testo Unico e dal citato regolamento comunale.

Art. 80

Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma, oltre a quanto già previsto dal precedente art.61, assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, i comportamenti stabiliti dall'art. 78, primo e secondo comma, del Testo Unico.

Art. 81

Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dell'art. 54 del Testo Unico.

2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, **provvedimenti contingibili ed urgenti** disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli **orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici**, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli **orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio**, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

7. Il Sindaco può promuovere specifici **referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani del traffico** già adottati dal Comune, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 2001, n. 93, in materia ambientale.

8. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

9. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dall'art. 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Art. 82

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall'art. 52 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 83

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.

2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, si osservano le disposizioni dell'art. 53 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, lo sostituisce il Vicesindaco.

Titolo IX

L'autonomia organizzativa

Art. 84

Organizzazione comunale - Piano generale – Principi

1. La Giunta comunale, nell'ambito dei poteri relativi all'organizzazione degli uffici e servizi alla stessa attribuiti dall'art. 48 del Testo Unico, tenuto conto dei principi espressi dal presente statuto e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede, con la partecipazione dei responsabili dei settori, allo studio ed alla redazione, entro 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore della presente norma, del **“Piano generale dell'organizzazione del Comune”**, secondo i seguenti indirizzi:

- a) **analisi delle competenze** che devono essere esercitate dal Comune dopo l'attuazione delle riforme, tenendo conto delle leggi modificate od abrogate, e dei conferimenti delle nuove funzioni disposte con provvedimenti statali e regionali di decentramento;
- b) **adozione del codice di comportamento dei dipendenti** delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto 28 novembre 2000 e previsione dei provvedimenti per la sua attuazione;

- c) **verifica della condizione e qualità della vita della popolazione**, estesa a tutto il territorio comunale e differenziata per zone, secondo le diverse situazioni, dotazioni, difficoltà, problemi, stati di disagio esistenti;
- d) **analisi della situazione e delle caratteristiche del sistema produttivo**, delle potenzialità di evoluzione, delle azioni che il comune può attivare e realizzare per la promozione ed il sostegno dello sviluppo, valutando le ricadute in termini di occupazione e di apporto economico per la popolazione e di valorizzazione e tutela del territorio;
- e) **valutazione delle nuove competenze e capacità d'intervento** che il Comune può esercitare per effetto della trasformazione della sua organizzazione con caratteristiche "aziendali", con particolare riguardo al sistema sociale ed economico;
- f) **definizione della consistenza delle risorse acquisibili** nell'attuale condizione e di quelle conseguibili per effetto degli interventi programmati dall'ente, senza aggravii della pressione tributaria e tariffaria, per gli apporti che lo sviluppo dovrà assicurare al Comune;
- g) **definizione della strategia del comune** nella programmazione e degli obiettivi del piano di rinnovamento e per la loro realizzazione;
- h) **valutazione degli scenari futuri** prevedibili e della coerenza rispetto ad essi delle azioni ed interventi programmati;
- i) **organizzazione della partecipazione effettiva dei cittadini** all'esercizio diretto ed autonomo di funzioni e compiti di pubblico interesse, ora gestiti dal Comune;
- l) **trasformazione dell'organizzazione dei servizi comunali a carattere produttivo** affidando la loro gestione ad organismi a partecipazione mista, prevedendo un controllo effettivo della qualità delle prestazioni, della fruibilità assicurata a tutti i cittadini e del contenimento dei prezzi e delle tariffe;
- m) **adeguamento delle politiche del personale alla nuova organizzazione**, elevando la professionalità di quello in servizio, riducendo gradualmente, con il turn-over, le posizioni d'ordine, di custodia ed ausiliarie, provvedendo ad acquisire competenze professionali di elevato livello necessarie per la nuova organizzazione e le nuove finalità del Comune;
- n) determinazione di un quadro organico di rapporti con tutte le componenti della comunità, costituendo un sistema attivo di permanente comunicazione aperto a tutti i soggetti, per valutare tempestivamente le esigenze da soddisfare e disporre con immediatezza gli interventi di propria competenza;
- o) **organizzazione con criteri moderni ed efficaci del sistema integrato di interventi e servizi sociali** di cui alla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, costituendo una o più istituzioni coordinate dal Comune per svolgere nella comunità - ed eventualmente in forma coordinata con quelle contermini - ogni azione utile, a mezzo di figure professionali adeguate;
- p) **costituzione con i Comuni contermini di una organizzazione associata** per l'utilizzazione al livello più avanzato di reti informatiche, elettroniche e telematiche, utilizzabili, con le cautele di legge, dalle componenti sociali ed economiche interessate ed aperte a tutte le innovazioni tecnologiche esistenti e che si proporranno in futuro;
- q) **istituzione di servizi associati** per la tutela della sicurezza della popolazione e dei loro beni, collaborando e coordinandosi con gli organi dello Stato secondo quanto prevede la legge 26 marzo 2001, n. 128;
- r) **adozione diretta e coordinata con i Comuni contermini, ed in particolare per le zone a confine con gli stessi comuni, di un sistema organizzativo** per la tutela dell'ambiente ed il razionale uso del territorio, bonifica e ripristino dei siti inquinati.

Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/ 2000, secondo i seguenti criteri:

- a) **affermazione del principio di servizio alla popolazione** per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;
- b) **semplificazione delle procedure** ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;
- c) **attivazione di servizi di comunicazione** alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;
- d) **organizzazione delle reti informatica**, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;
- e) **programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente** di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.

2. Il **Regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi** definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni dei responsabili dei settori;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. Il **controllo di gestione** è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al trimestre. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e del titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4. L'**organizzazione del controllo di gestione** è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, fermi restando i seguenti:

- a) **l'attività di valutazione e controllo** supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- b) **il controllo di gestione** è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dell'ente.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 3 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.

6. L'**attribuzione delle incentivazioni** al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.

7. La Giunta indirizza i responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti massimi stabiliti per i Comuni dall'art. 2 del D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

8. Il Comune di Sant'Angelo a Cupolo riconosce e tutela **la libera organizzazione sindacale** dei lavoratori comunali, promuovendo per le scelte fondamentali che attengono

all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i Sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

9. **La responsabilità dei dipendenti comunali** è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

10. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal **Regolamento del Personale** previa consultazione con gli organismi sindacali dell'Ente.

Art. 86

Struttura dell'Ente

1. La struttura operativa comunale è organizzata:

- in relazione dinamica con le esigenze di intervento e con le politiche degli organi di governo dell'Ente;
- secondo i principi di funzionalità e flessibilità di gestione;
- presidiando i settori di attività, mediante congrui centri di responsabilità ed adeguate risorse professionali.

2. L'organizzazione degli uffici comunali si articola in **unità complesse (settori)** consistenti nell'insieme di **unità semplici (servizi)** che presentano esigenze di coordinamento ed integrazione, sia sotto il profilo programmatico, sia sotto quello operativo.

3. Il segretario Comunale, nel caso in cui l'Amministrazione abbia ritenuto non procedere alla nomina del Direttore Generale, nelle funzioni di coordinamento previste dalla legge e dal presente Statuto, promuove e presiede organismi ausiliari interni, formati dai Responsabili di settore, per l'impostazione dell'attività di gestione e la verifica dei risultati.

4. L'articolazione organizzativa specifica e le dotazioni organiche per singole unità operative sono definite mediante il piano annuale delle risorse umane, in una logica compatibile con il lavoro per progetti.

Art. 87

Funzionamento dell'Ente

1. Il funzionamento dell'Ente assicura la programmazione degli obiettivi ed il controllo dei risultati. Il Bilancio di Previsione costituisce strumento-guida dell'attività gestionale, il Conto Consuntivo costituisce anche strumento per riscontro di produttività.

2. In sede di programmazione finanziaria-organizzativa annuale sono assegnate alle unità operative le corrispondenti risorse umane, la cui tabella numerica è allegata al Bilancio.

3. Il Comune, per una moderna e funzionale organizzazione, adotterà tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.

4. Il Regolamento del Personale determina:

- i criteri e le modalità di individuazione delle mansioni del personale dipendente in relazione alle connesse responsabilità;
- la responsabilità, le sanzioni disciplinari, i titoli dell'applicazione di tali sanzioni, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme per gli impiegati civili dello Stato.

5. La composizione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari è regolata secondo le modalità della normativa vigente.

Art. 88

Direzione comunale

1. Non essendo previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica dirigenziale, il Sindaco, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune, in conformità agli artt. 97, comma 4, e 109, comma 2 del T.U. può attribuire al Segretario comunale l'esercizio diretto delle funzioni di direzione degli uffici e servizi comunali.

2. Il Sindaco, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, può attribuire secondo l'art. 109, comma 2, del Testo Unico, con provvedimento motivato, le funzioni stabilite dall'art. 107, commi 2 e 3, ai Responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina l'attività.

3. Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dall'art. 110 del Testo Unico e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ove ne accerti la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli, competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo comma.

4. Per la durata dei contratti di cui al terzo comma, il trattamento economico, la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni dell'art. 110 del Testo Unico e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Tutti gli incarichi di cui ai precedenti commi 2 e 3 **sono revocati** nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o nel caso di mancato raggiungimento in ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito dei concorsi.

5. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle responsabilità gestionali per l'istruttoria e l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi e stabilisce le modalità di coordinamento tra il Segretario Comunale e gli stessi Dirigenti/Responsabili di Settore.

2. Tale regolamentazione deve uniformarsi al principio di distinzione tra funzione politica e funzione di direzione, per cui:

- agli organi elettivi spetta definire gli obiettivi programmatici, indicare le priorità, impartire i conseguenti indirizzi attuativi e verificare i relativi risultati;
- ai dirigenti/responsabili di settore è attribuita la gestione amministrativa e la responsabilità degli uffici e dei servizi.

*Art.89**Funzioni generali*

1. Il Segretario Comunale ed i Dirigenti/ Responsabili di Settore sono gli organi di consulenza istruttoria ed attuazione operativa rispetto agli atti fondamentali del Consiglio Comunale ed agli atti di amministrazione della Giunta Comunale e del Sindaco.

2. In sede istruttoria essi contribuiscono alla formazione della volontà dei predetti organi elettivi:

- elaborando le alternative di soluzione e le relative valutazioni costi/benefici rispetto agli argomenti in esame;
- fornendo i pareri obbligatori rispettivamente di legittimità, regolarità tecnica e contabile su tutte le proposte di deliberazione ed eventuali emendamenti;

- fornendo altresì pareri facoltativi al Sindaco per gli atti a rilevanza esterna emessi nella sua qualità sia di Capo dell'Amministrazione, sia di Ufficiale di Governo;
 - in sede attuativa, traducendo la volontà del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco in azioni ed operazioni gestionali, curandone con modalità trasparenti le procedure esecutive ed assicurandone i risultati secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Nell'esercizio di tali attribuzioni, la direzione comunale si avvale degli uffici, e predispone per il Segretario Comunale gli atti e le forme di esternazione necessari che il presente Statuto non riservi agli organi istituzionali elettivi.
4. Il Sindaco esercita la funzione di **raccordo tra l'attività di indirizzo e controllo degli organi elettivi e la gestione amministrativa svolta dai Responsabili di Settore** e coordinati dal Segretario Comunale. Per tale funzione si avvale dell'apparato spettante al Segretario Comunale, cui è affidata la responsabilità della complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'Ente.
5. I Responsabili di Settore, nell'ambito dei rispettivi settori e servizi, sono comunque responsabili diretti della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione delle strutture cui sono preposti.

Art. 90

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, quando lo ritenga necessario per il buon funzionamento dell'organizzazione del Comune, previa deliberazione della Giunta, può conferire le funzioni di Direttore Generale:
- al Segretario Comunale;
 - ovvero promuovendo una intesa con i Comuni contermini che, insieme al nostro, raggiungano una popolazione di 15.000 abitanti, per la stipula di una convenzione per regolare, in forma associata, la nomina, l'attività, la durata dell'incarico, la revoca ed il trattamento economico del Direttore generale che presterà la sua opera esercitando per tutti i Comuni convenzionati le funzioni di cui al primo comma dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000 e provvedendo alla gestione coordinata o unitaria dei servizi per i Comuni convenzionati.

Art. 91

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di **collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa** nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale **partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza** alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
3. Il Segretario comunale **sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti/Responsabili di Settore e dei Responsabili dei Servizi** e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore generale ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore generale, contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente e dal successivo art. 85 e dal regolamento, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.

4. Quando non sia nominato il Direttore generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 92

Funzioni particolari di direzione Responsabili di settore

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai Dirigenti/Responsabili dei settori che la effettuano secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti/ Responsabili dei settori che hanno autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell'ente del quale sono responsabili.

2. Il Regolamento del Personale indica, in via esemplificativa, le funzioni e gli atti, a rilevanza interna ed esterna, che ricadono nella competenza dei Dirigenti/Responsabili di Settore ai sensi delle disposizioni di legge.

3. In particolare i Dirigenti/Responsabili di Settore:

- dispongono delle **risorse umane assegnate** al proprio settore, in collaborazione dei Responsabili dei Servizi, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, garantendo funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità gestionale;
- elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni;
- predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione;
- presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere, servizi e per l'alienazione di beni, di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale;
- presiedono le commissioni di concorso;
- promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure stabilite dalla legge e dal Regolamento;
- partecipano mediante propria rappresentanza, ove prevista dal Regolamento del Personale, alla delegazione comunale trattante gli accordi sindacali decentrati;
- emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- provvedono al rilascio delle autorizzazioni o concessioni;
- rilasciano attestati o certificazioni;
- provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

4. Dall'entrata in vigore del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del Comune l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti/Responsabili di settore, salvo quanto previsto dall'art. 69, relativo alle funzioni attribuite al Sindaco dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, alla sovrintendenza del Sindaco stesso al funzionamento degli uffici e servizi ed all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune. Sono altresì di diretta competenza del Sindaco le funzioni quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e nei servizi di competenza statale di cui all'art. 54 del Testo Unico.

5. I Dirigenti/Responsabili di settore sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

6. Alla valutazione dei Dirigenti/Responsabili di settore degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'art. 147 del Testo Unico.

Art. 93

Qualità dei servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 94

Le forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. I Comuni possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) **in economia**, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda;
- b) **in concessione a terzi**, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) **a mezzo di azienda speciale**, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) **a mezzo di istituzione**, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) **a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata**, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura ed all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) **a mezzo di società per azioni** senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, secondo quanto stabilito dall'art. 116 del Testo Unico.

Art. 95

Aziende speciali

1. Il Comune per la gestione dei principali servizi a carattere imprenditoriale costituisce una o più aziende speciali ovvero una azienda speciale multiservizi.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.
4. Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati e possono essere revocati dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel consiglio di amministrazione.
5. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.

Art. 96

Società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione comunale

1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici comunali, qualora sia ritenuta opportuna, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata con prevalente capitale pubblico locale.
3. La costituzione di società a partecipazione minoritaria del capitale pubblico deve avvenire nella forma di società per azioni, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.
4. Nell'atto costitutivo delle società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno 3 (tre) componenti del Consiglio d'amministrazione, di cui 1 (uno) in rappresentanza della minoranza, ed 1 componente in seno all'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.
5. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare tre componenti del Consiglio d'amministrazione ed uno in seno all'eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.
6. Il Consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società per azioni o società a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere nell'atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi d'amministrazione e nel Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto previsto dai precedenti terzo e quarto comma e con il richiamo ai conseguenti effetti previsti dall'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Titolo X

L'autonomia finanziaria e impositiva Programmazione e ordinamento contabile

Art. 97

Autonomia finanziaria

1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.
2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

Art. 98

Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della **potestà regolamentare generale** per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le **misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario**, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'**anagrafe tributaria comunale**, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
- b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;
- c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 99

Statuto dei diritti del contribuente

1. I **Regolamenti** comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- a) il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti **le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni**, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;

- b) per la conoscenza degli atti e la semplificazione, il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall'art. 6 della legge n. 212/2000;
- c) il Comune provvede ad assicurare **nel procedimento tributario la massima chiarezza** dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;
- d) **i rapporti fra contribuente ed amministrazione** per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'ente;
- e) il Comune, con i necessari adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto previsto in merito al **diritto d'interpello del contribuente** dall'art. 11 della legge n. 212/2000.

Art. 100

La contabilità comunale

1. Con effetto dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente norma e previo adeguamento del regolamento di contabilità, la Giunta comunale adotta il **sistema di contabilità economica** in conformità all'art. 232 del Testo Unico n. 267/2000 ed il **controllo di gestione** di cui agli artt. 196 e 147 del predetto T.U.

Titolo XI **Norme finali**

Art. 101

Revisione dello statuto

1. Le **modificazioni** e l'**abrogazione** dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le proposte di deliberazioni di cui al precedente comma, almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale, sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

Art. 102

Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.